



**Banca del Lazio
Popolare**

Regolamento della Negoziazione delle Azioni emesse dalla Banca Popolare del Lazio

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/03/2017 con verbale n. 541

Edizione Marzo 2017

RG 0019

Protezione del diritto di autore e di altri connessi al suo esercizio

L. 22 aprile 1941, n. 633 – L. 18 agosto 2000, n.2498

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfoni, film, fotocopie e memorizzazione elettronica), la trasmissione attraverso reti internet e/o altri sistemi di comunicazione, nonché l'utilizzo e la divulgazione, in ogni e qualsiasi modo, del presente documento, sono vietate senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca Popolare del Lazio, titolare di ogni diritto sul contenuto e/o sulla veste grafica del presente documento.

Regolamento di Governo

INDICE

PREMESSA	3
RISCHI TIPICI CONNESSI AD UN INVESTIMENTO IN AZIONI NON NEGOZiate SU UN MERCATO REGOLAMENTATO.....	4
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 - Determinazione del prezzo delle azioni	5
Art. 2 - Strutture aziendali coinvolte nell'attività di compravendita	5
Art. 3 - Strutture aziendali coinvolte nell'attività di controllo	5
Art. 4 - Lotto minimo	6
Art. 5 - Modalità di negoziazione	6
Art. 6 - Registrazione degli ordini e delle operazioni.....	6
Art. 7 – Sospensione delle negoziazioni	6
Art. 8 - Modifica del Regolamento	6
Art. 9 - Informativa al pubblico	6
TITOLO II – NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO	7
Art.10 - Ricezione della proposta di compravendita	7
Art.11 - Esecuzione, liquidazione e regolamento della proposta di compravendita	7
Art.12 - Modifica e revoca della proposta di compravendita	7
TITOLO III – SERVIZIO DI MEDIAZIONE.....	8
Art.13 - Ricezione della proposta di compravendita	8
Art.14 - Esecuzione, liquidazione e regolamento della proposta di compravendita	8
Art.15 - Modifica e revoca della proposta di compravendita	8
GLOSSARIO.....	9

Premessa

La Banca Popolare del Lazio negozia le proprie azioni in contropartita diretta con i propri clienti e al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, nei limiti della Riserva Acquisto Proprie Azioni e di quanto autorizzato dall'Organo di Vigilanza, nonché secondo le regole che ne disciplinano l'utilizzo.

La riserva è preliminarmente destinata a rimborsare agli eredi dei soci le quote oggetto di successione, nonché a rimborsare le loro quote ai soci esclusi, portandone eventualmente il controvalore in compensazione dei crediti della banca nei loro confronti. La detta riserva può essere impegnata annualmente, al netto dei rimborsi sopra previsti, per quanto autorizzato dall'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art.77 e segg. del Regolamento (UE) 575/2013 c.d. CRR e degli artt. 28 e segg. del Regolamento delegato (UE) 241/2014, comunque per una quota mensile non superiore a 1/12 del residuo, da destinare all'acquisto di azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può limitare o rinviare il rimborso/riacquisto, tenuto conto della situazione prudenziale della banca in conformità alle disposizioni della Banca d'Italia (cfr. art. 6 e 13 dello Statuto Sociale - IX aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n.285/2013, parte terza, cap.4, sez III).

Ciascun socio o portatore legittimato può richiedere la vendita delle azioni sociali, purché libere da pegno o altri vincoli, nei limiti del 25% del proprio possesso azionario e, comunque, per un controvalore annuo (1/1-31/12) non superiore a € 30.000,00. Gli ordini inseriti nel mese vengono trattati l'ultimo giorno del mese e, nel caso di incapienza della quota disponibile, sono eseguiti parzialmente e previo riparto proporzionale. L'ordine, per quanto non eseguito, in nessun caso avrà valore di prenotazione a valere sulla eventuale disponibilità prevista per il mese successivo.

I sottoscrittori di nuove azioni devono corrispondere alla società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

L'anzidetta attività di negoziazione in conto proprio svolta dalla Banca Popolare del Lazio non è assimilabile né ad una attività di internalizzazione sistematica, né a quella di un sistema multilaterale di negoziazione, entrambe soggette ad autorizzazione da parte della Consob.

La Banca Popolare del Lazio non assume alcun impegno a mantenere per il futuro l'attività di negoziazione in conto proprio con utilizzo della specifica riserva.

La Banca ha, altresì, avviato l'attività di mediazione tra soci e/o portatori legittimati, prevista dall'art.1, comma 5 - *sexies* del D.Lgs. n.58/98, con la quale il socio e/o portatore legittimato può richiedere la vendita/acquisto di una determinata quantità di azioni ad un prezzo non inferiore al valore dell'azione come sotto specificato.

Considerata la specificità della partecipazione ad una banca popolare e le finalità mutualistiche che detta partecipazione comporta, per l'acquisto iniziale di un massimo di 250 azioni, la banca non fornisce il servizio di consulenza, ma si limita a valutare l'adeguatezza dell'operazione, dando informativa al cliente del risultato della valutazione e, in caso di esito negativo della stessa, dà corso all'operazione solo dietro espressa richiesta scritta del cliente, ferma l'appropriatezza dell'ordine di acquisto. Ciò in ragione della forma societaria della Banca Popolare del Lazio, società cooperativa per azioni e ritenendosi prevalente la finalità mutualistica e partecipativa, rispetto a quella speculativa e finanziaria, in relazione all'acquisto del numero minimo di azioni per acquisire la qualifica di socio, che consente di usufruire di condizioni economiche di maggior favore in relazione ai servizi e prodotti offerti dalla banca, nonché di partecipare con pari dignità alla vita societaria, non rilevando l'entità della partecipazione, salvo il possesso minimo previsto dallo Statuto Sociale.

L' emissione delle azioni è effettuata, ove necessario, senza necessità di preventivati e strutturati aumenti di capitale.

Le azioni ordinarie della Banca non sono quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero.

Rischi tipici connessi ad un investimento in azioni non negoziate su un mercato regolamentato

La sottoscrizione delle Azioni implica l'assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in azioni.

In particolare:

- il valore economico delle Azioni, al pari di un qualsiasi altro strumento rappresentativo del capitale di rischio dell'Emittente, dipende essenzialmente dalla consistenza del patrimonio della Banca e dalle valutazioni circa le sue prospettive di utili futuri, per cui non vi è alcuna certezza che il valore economico delle Azioni in futuro possa essere superiore al valore di acquisto;
- in caso di indebolimento della consistenza patrimoniale della Banca e/o di modifica delle prospettive circa gli utili futuri della stessa, il valore economico delle Azioni potrebbe subire riduzioni significative;
- le suddette variazioni potrebbero non essere conosciute tempestivamente dall'azionista, in quanto, non essendo quotate le Azioni su alcun mercato regolamentato, non sono costantemente disponibili informazioni sui relativi valori; si tenga conto, inoltre, del fatto che gli obblighi informativi previsti dalle norme di legge e regolamentari per gli emittenti titoli diffusi non quotati su mercati regolamentati, quale l'Emittente, sono più limitati rispetto a quelli previsti per emittenti con titoli quotati sui predetti mercati, per cui eventuali accadimenti significativi inerenti la Banca potrebbero non essere conosciuti dagli azionisti in maniera tempestiva;

Le azioni bancarie, sono sottoposte, fra gli altri, al rischio connesso ai poteri e agli strumenti attribuiti alle autorità preposte alle risoluzioni delle crisi bancarie ed in particolare allo strumento del "*Bail In*". In caso di applicazione di detto strumento, i sottoscrittori potrebbero subire la svalutazione degli strumenti finanziari posseduti, con possibilità di azzeramento del valore nominale, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'emittente.

Le azioni della Banca Popolare del Lazio, in quanto non quotate, possono determinare per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative. In conseguenza di ciò sono strumenti finanziari con un profilo di rischio alto, e, quindi, sono riservate ad investitori con un profilo di rischio alto.

Poiché l'Emittente è una banca popolare, ai sensi dell'art. 30 del TUB, nessuno può detenere azioni in misura eccedente l'1,00% del capitale sociale, ad eccezione degli organismi di investimento collettivo del risparmio i cui regolamenti determinano il limite di competenza. La Banca, appena rileverà il superamento di tale limite, contesterà al detentore la violazione del divieto e le Azioni eccedenti dovranno essere alienate entro un anno dalla contestazione. Inoltre, ogni socio può esprimere in assemblea un solo voto, indipendentemente dall'entità del possesso e l'ammissione nella compagine sociale consegue, a fronte di specifica richiesta del richiedente, al gradimento del Consiglio di Amministrazione della Banca.

La Banca conscia dell'importanza di dotarsi di sistemi e misure operative in grado di assicurare adeguati livelli di trasparenza ed efficienza e liquidabilità sta valutando le diverse opzioni consentite dalla normativa, tra le quali la possibilità di richiedere, entro il 31 dicembre 2017, l'emissione e la negoziazione delle proprie azioni tramite una sede di negoziazione multilaterale (MTF).

Titolo I – Disposizioni Generali**Art. 1 - Determinazione del prezzo delle azioni**

L'Assemblea dei Soci, su proposta degli amministratori, sentito il collegio sindacale, determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa.

Il prezzo di negoziazione delle azioni in conto proprio e quello minimo previsto per l'attività di mediazione è pari a quello stabilito nell'ultima assemblea ordinaria dei soci ed è determinato applicando il metodo patrimoniale netto, escludendo nel computo le riserve di valutazione con sbilancio netto positivo e includendo le riserve con sbilancio netto negativo.

Successivamente all'approvazione del "progetto di bilancio" da parte del Consiglio di Amministrazione, la Banca comunica al pubblico, anche mediante pubblicazione sul sito www.bplazio.it, nella sezione Iniziative, Comunicati e Stampa, i dati andamentali con evidenza dei risultati attesi.

Art. 2 - Strutture aziendali coinvolte nell'attività di compravendita

Le proposte di compravendita sono immesse nel sistema informatico della Banca da parte del personale abilitato presso ciascuna Filiale, previa la valutazione dell'adeguatezza dell'operazione, e sono gestite dall'Ufficio Amministrazione Titoli-Estero che ne garantisce il regolare svolgimento. L'Area Affari Legali e Societari-Soci provvede all'aggiornamento del Libro dei Soci.

Non è consentita alcuna operatività tramite il canale telematico. Gli ordini vengono inseriti nel rispetto della priorità temporale di ricezione da parte dell'addetto di filiale.

Art. 3 - Strutture aziendali coinvolte nell'attività di controllo

La Banca adotta, applica e mantiene procedure di controllo interno idonee a garantire il rispetto delle regole per la negoziazione definite nel presente documento e, più in generale, l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento. In particolare, i controlli sul funzionamento del "sistema di negoziazione interno" sono svolti dall'Ufficio Amministrazione Titoli-Estero che:

- verifica che gli scambi avvengano nelle giornate e negli orari definiti;
- verifica che la trasmissione degli ordini da parte degli operatori avvenga secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- verifica che il regolamento dei contratti avvenga in maniera coerente alle regole di funzionamento e consenta di aggiornare tempestivamente le posizioni della clientela;
- nel caso in cui riscontri anomalie, si attiva per la loro sistemazione e ne dà tempestiva comunicazione alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio ed alla Funzione Internal Auditing.

Il Titolare di filiale verifica il rispetto delle regole definite nel presente regolamento relative alla fase di ricezione e trasmissione ordini e accerta la corretta applicazione del processo di valutazione di adeguatezza.

Il Servizio Organizzazione e Sistemi verifica che le strutture tecnologiche utilizzate garantiscano un efficiente ed efficace funzionamento del sistema, una adeguata protezione dei dati e un agevole accesso alle informazioni da parte degli operatori e nel caso in cui riscontri anomalie, si attiva per la loro sistemazione, dandone tempestiva comunicazione alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio ed alla Funzione Internal Auditing.

Alla Funzione Risk Management spetta la verifica periodica del grado di liquidità sulla base della policy di adeguatezza definita.

Alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio spetta la verifica del rispetto del presente regolamento con cadenza almeno annuale, nel rispetto di quanto disposto dal " *Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio* " (*Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob*), riferendo gli esiti delle verifiche al Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Lotto minimo

Il quantitativo minimo negoziabile (lotto minimo) è fissato in n. 1 azione.

Art. 5 - Modalità di negoziazione

La Banca Popolare del Lazio negozia le proprie azioni in contropartita diretta con i propri clienti e al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, nei limiti della Riserva Acquisto Proprie Azioni e di quanto autorizzato dall'Organo di Vigilanza, nonché secondo le regole che ne disciplinano l'utilizzo.

I soci e/o portatori legittimati possono, altresì, richiedere il servizio di mediazione, di cui all'art.1, comma 5 - *sexies* del D.Lgs. n.58/98, che consiste nel mettere in contatto tra di loro i soci e/o portatori legittimati che richiedano di vendere/acquistare un determinato numero di azioni ad un certo prezzo, comunque non inferiore a quello con il quale il socio e/o portatore legittimato può richiedere la vendita/acquisto di una definita quantità di azioni ad un prezzo non inferiore al valore dell'azione come sopra determinato. Le operazioni vengono concluse incrociando gli ordini per pari quantità e pari prezzo.

Nel caso di richiesta di acquisto di azioni da parte di un investitore non socio, questi può contestualmente formulare la domanda di ammissione a socio della Banca.

La Banca può riservarsi di non accogliere le proposte di vendita formulate da soci che risultino inadempienti alle obbligazioni assunte nei confronti della Banca, nel contesto dell'esercizio dei rimedi ad essa spettanti in base all'art. 15 dello Statuto.

Art. 6 - Registrazione degli ordini e delle operazioni

Il regolamento contabile dei contratti conclusi avviene alla data della liquidazione prevista dalla singola operazione.

Il controvalore delle operazioni viene contabilizzato automaticamente dal Sistema informatico, sui conti di regolamento collegati ai dossier titoli degli investitori interessati dall'operazione. Contestualmente e automaticamente, i dossier titoli degli investitori vengono interessati dai relativi movimenti di carico o di scarico titoli per negoziazione.

Art. 7 – Sospensione delle negoziazioni

Le negoziazioni in conto proprio sono sospese gli ultimi due giorni del mese, nonché dal giorno di emissione delle certificazioni per la partecipazione all'assemblea dei soci e sino alla data dell'assemblea stessa. La Banca Popolare del Lazio si riserva, altresì, la facoltà di sospendere l'inoltro delle proposte di compravendita, sia in termini di orario che in termini di giornate, dandone immediata comunicazione al pubblico nell'apposita sezione del sito www.bplazio.it denominata Avviso ai Soci, nonché presso i punti informativi elettronici presenti presso le proprie filiali.

Art. 8 - Modifica del Regolamento

Il presente Regolamento e le eventuali sue modifiche vengono recepite all'interno della Sezione MIFID, disponibile sul sito web www.bplazio.it.

Art. 9 - Informativa al pubblico

La Banca, con riferimento alla compravendita delle proprie azioni, entro primo giorno lavorativo del mese successivo alla data di negoziazione, mette a disposizione del pubblico, sul proprio sito web www.bplazio.it, nonché presso i punti informativi disponibili in ciascuna filiale le seguenti informazioni:

- numero di contratti conclusi nel corso dell'ultimo mese;
- quantità scambiate nel corso dell'ultimo mese e relativo controvalore;
- media del prezzo di esecuzione.

Titolo II – negoziazione in conto proprio***Art. 10 - Ricezione della proposta di compravendita***

La negoziazione in conto proprio è rivolta sia ai clienti già soci o portatori legittimati, che agli aspiranti tali. Gli ordini sono inseriti in filiale in acquisto o in vendita in contropartita diretta con la Banca, previa verifica da parte del personale incaricato della regolarità della documentazione contrattuale (pre-informativa comprensiva dell'ultima *policy* approvata, contratti MiFID, questionario di adeguatezza), nonché del rispetto dei limiti percentuali di possesso azionario, di controvalore e di periodo (1/1-31/12). In ogni caso, i controlli informatici posti a presidio della corretta operatività garantiscono l'evasione degli ordini secondo quanto indicato nella *policy* di riferimento.

Art. 11 - Esecuzione, liquidazione e regolamento della proposta di compravendita

Gli ordini inseriti nel mese vengono trattati l'ultimo giorno del mese e nel caso di incapienza della quota disponibile sono eseguiti parzialmente e previo riparto proporzionale. L'ordine, per quanto non eseguito, in nessun caso avrà valore di prenotazione a valere sulla eventuale disponibilità prevista per il mese successivo. L'Ufficio Amministrazione Titoli-Estero provvede ad:

- aggiornare i saldi e le valute dei prodotti in acquisto e vendita;
- acquisire dalla procedura informatica Pitagora – Negoziazione Azioni i flussi relativi agli ordini immessi, per la parte eseguita e non eseguita in caso di riparto, sui quali effettuare verifiche di coerenza e completezza rispetto agli ordini immessi dalle filiali;
- autorizzare i flussi per l'esecuzione massiva degli ordini.

Le negoziazioni verranno sospese alle 13,30 del penultimo giorno lavorativo di ogni mese, per consentire alla procedura Soci di effettuare il consolidamento dei dati, necessario alla corretta imputazione delle operazioni al mese di competenza.

L'operatività riprenderà regolarmente il primo giorno lavorativo del mese successivo, salvo diversa disposizione della Banca opportunamente comunicata alla clientela con avvisi e pubblicazione sul sito internet www.bplazio.it.

Al fine di consentire le opportune quadrature di fine anno, le operazioni in regime di negoziazione in conto proprio verranno interrotte nei sette giorni precedenti il 31/12 di ogni anno.

Art. 12 - Modifica e revoca della proposta di compravendita

Gli ordini immessi in procedura possono essere revocati in qualsiasi momento precedente l'esecuzione prevista, come sopra indicato, il penultimo giorno del mese di riferimento. L'ordine di revoca di una disposizione da parte della clientela produce un modulo sul quale viene acquisita la firma e di cui viene rilasciata copia per conferma. Ad ogni aggiornamento della situazione (inserimento di nuovi ordini o cancellazione di ordini precedentemente inseriti), viene modificato lo stato degli ordini, mantenendone l'evidenza per le successive verifiche.

Titolo III – servizio di mediazione**Art. 13 - Ricezione della proposta di compravendita**

Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti (c.d. negoziazione conto terzi) consiste nel mettere in contatto due o più investitori rendendo così possibile la conclusione di una operazione fra loro. Ogni richiesta di mediazione da parte dei soci avrà una validità di 5 giorni lavorativi e sarà eseguita solamente nel caso in cui vi sarà una richiesta di mediazione da parte di un altro socio, di segno contrario e di pari quantità e prezzo.

Per quanto concerne il prezzo minimo di negoziazione, quest'ultimo non può essere inferiore al valore dell'azione al 31/12 del precedente esercizio deliberato dall'ultima Assemblea dei Soci e non sono previste commissioni di mediazione a carico della clientela all'infuori degli oneri fiscali e delle spese previste per l'inserimento degli ordini.

L'addetto di filiale comunica al cliente i quantitativi in vendita e in acquisto, nonché i relativi prezzi ; se richiesto fornisce evidenza delle proposte inserite.

L'ordine inserito a listino riceverà gli automatismi in base all'abituale configurazione della *execution policy*.

I richiedenti il servizio di mediazione devono essere intestatari di un dossier titoli e di un conto corrente ed avere preventivamente sottoscritto tutta la contrattualistica inerente i servizi di investimento, nonché avere compilato il questionario per la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni.

Art. 14 - Esecuzione, liquidazione e regolamento della proposta di compravendita

Gli ordini immessi sono automaticamente inseriti nel registro ordini in stato INS (Ordine Inserito) e la relativa esecuzione, mediante incrocio con un ordine di pari quantità e segno opposto, sarà a carico dell'Ufficio Amministrazione Titoli-Estero.

L'esecuzione degli ordini, immessi dalle filiali, sarà effettuata secondo i criteri sopra descritti e, comunque, in ordine cronologico dall'Ufficio Amministrazione Titoli-Estero che trasmetterà (in caso di eseguito), le informazioni sia alla procedura conti correnti per l'addebito/accredito del controvalore e, in caso di vendita, per l'addebito del capital gain che alla procedura Soci per l'aggiornamento delle informazioni nel libro Soci e nell'anagrafica personale del Socio o portatore legittimato.

Art. 15 - Modifica e revoca della proposta di compravendita

Gli ordini immessi in procedura possono essere revocati in qualsiasi momento precedente l'esecuzione, che avviene con le modalità sopra descritte, ogni venerdì. L'ordine di revoca di una disposizione da parte della clientela produce un modulo sul quale viene acquisita la firma e di cui viene rilasciata copia per conferma.

Ad ogni aggiornamento della situazione (inserimento di nuovi ordini o cancellazione di ordini precedentemente inseriti), viene modificato lo stato degli ordini, mantenendone l'evidenza per le successive verifiche.

Glossario

Attività e servizi di investimento - ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; esecuzione di ordini per conto dei clienti; negoziazione per conto proprio; gestione di portafogli; consulenza in materia di investimenti; sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell' emittente; collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Azione - titolo nominativo rappresentativo di una quota di partecipazione al capitale sociale di una società, che attribuisce all'intestatario diritti amministrativi, patrimoniali e misti, tra i quali il diritto di partecipare alle assemblee ordinaria e straordinaria, il diritto al riparto degli utili e a una quota di liquidazione nel caso di scioglimento della società.

Lotto minimo – taglio minimo degli strumenti finanziari negoziati; i quantitativi superiori al lotto minimo possono essere negoziati solo se multipli del lotto medesimo.

Negoziazione in conto proprio – servizio di investimento che consta dell'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti.

Strumenti finanziari – rientrano nella definizione di strumenti finanziari i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di un organismo di investimento collettivo ed una serie di tipologie di strumenti derivati.



Sede Legale e Direzione Generale

Velletri - Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9

Tel. 06/96440.1

Fax 06/9628054

Fine del Documento